

Relazione

I Con l'art. 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137, sono stati riaperti i termini della delega legislativa di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base del quale è stato emanato il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, recante il riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche.

L'esercizio della delega legislativa nel termine concesso, giustificato dai motivi che seguono, conduce ad una modifica solo parziale dell'attuale assetto normativo ed organizzativo della Scuola, confermando comunque buona parte del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287.

II Dal momento dell'adozione di tale decreto la Scuola ha difatti gravitato intorno a due organi principali: il direttore ed il segretario, mentre una posizione secondaria era riservata ad un organo collegiale (il comitato operativo, cui la riforma attribuisce un ruolo principalmente consultivo).

L'esperienza applicativa ha mostrato in concreto molteplici benefici in termini di produttività ed efficienza dell'attività della Scuola, conseguenti all'adozione del modello verticistico che attribuisce al direttore un ampio ruolo decisorio ed operativo. Si è avvertita al tempo stesso la necessità di un bilanciamento verso l'alto dei notevoli poteri di amministrazione attiva del direttore, particolarmente in punto di programmazione di direzione di massima delle molteplici attività istituzionali poste in essere dalla Scuola, anche allo scopo di costruire un modello operativo che tenga conto delle notevoli possibilità espansive dei servizi formativi della Scuola.

Il modello elaborato assicura inoltre l'inserimento istituzionale della Scuola nel generale processo di riforma delle amministrazioni in genere, con l'istituzione di un Comitato di indirizzo, i cui componenti sono espressioni delle Istituzioni principali, chiamate ad intervenire nelle decisioni fondanti l'attività della Scuola con attribuzione di poteri di indirizzo e, in particolare, di approvazione del programma annuale della Scuola.

III Il recupero di un organo collegiale con poteri incisivi deve però coordinarsi con l'esigenza, finora bene realizzata dal decreto legislativo n. 287/99, di assicurare comunque la funzionalità della Scuola e l'efficacia della propria azione formativa e di ricerca in genere.

La medesima esigenza è anzi ancora più avvertita nel contesto di un impegno crescente, conseguente alle continue tendenze riformatrici dell'amministrazione pubblica in genere e che si

traduce in una richiesta di servizi formativi sempre più spiccatamente specialistici; dall'attribuzione alla Scuola del corso – concorso per la formazione dei dirigenti pubblici operato l. n. 145/2002, con periodicità annuale; dalle immediate esigenze formative richieste per effetto del processo di integrazione comunitaria; in genere, dalle molteplici finalità istituzionali della Scuola.

In questa direzione muovono altre modifiche parziali al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, con cui si è introdotta una più chiara definizione della distribuzione di competenze tra direttore e dirigente amministrativo (che ha sostituito il segretario), accentuando la posizione strumentale del secondo rispetto al primo ed attribuendo al direttore il governo generale della Scuola ed al dirigente amministrativo le funzioni, essenzialmente strumentali, di gestione amministrativa. Il modello di riferimento che si è inteso adottare, facendo comunque salva la peculiarità dell'organizzazione della Scuola, è quello universitario, con particolare riferimento al rapporto corrente negli atenei tra rettore, da un lato, e direttore amministrativo, dall'altro, ove al secondo vengono attribuite competenze spiccatamente attuative e di supporto degli organi direttivi.

Le altre restanti modifiche sono invece di sostanziale rifinitura e completamento del precedente articolato normativo, richieste di volta in volta dalle esperienze applicative maturate dal momento della sua approvazione ad oggi.

IV

Articolo 1:

- nel 1° e nel 3° comma sono stati eliminati i riferimenti al Dipartimento della Funzione Pubblica successivamente alle modifiche introdotte con il d. lgs. n. 300/99;
- nel 1° comma, è stato inserito il riferimento ricognitivo del rapporto di vigilanza tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Scuola;
- al 2° comma, concernente le finalità della Scuola, è stata introdotta la lett. a) in funzione ricognitiva della specifica finalità della Scuola di espletamento del corso – concorso per la formazione dirigenziale su cui v. sopra § III.

Articolo 2

- è riformulato con l'istituzione e la disciplina del comitato di indirizzo, cui è dedicato il 2° comma, nonché con l'accorpamento delle disposizioni contenute nel precedente art. 3 d. lgs.

- n. 287/99, relative alla nomina, durata e disciplina di fondo del direttore, del comitato operativo del dirigente amministrativo, dei responsabili di settore e dei responsabili di area;
- il 3° ed il 4° comma continuano ad attribuire al direttore la responsabilità tecnico – scientifica dell’attività della Scuola con l’attribuzione del potere di nomina delle commissioni esaminatrici per i concorsi ed i corsi, nonché gli altri poteri provenienti da diverse fonti. In tali commi sono state aggiunte le disposizioni relative al direttore di cui al precedente art. 3 d. lgs. n. 287/99;
 - nel 5° comma si disciplina il comitato operativo, cui viene riconosciuta una competenza consultiva di portata generale, su tutte le materie che il direttore intende sottoporre al comitato, nonché negli altri casi previsti espressamente da altre fonti (in particolare: in caso di conferimento di incarichi di docenza “stabile” presso la Scuola, art. 4, comma 3; in caso di adozione di delibere organizzative, art. 5, comma 1; in relazione alla predisposizione del programma di massima dell’attività della Scuola, art. 6, comma 1);
 - la parziale modifica del 7° comma vale a ridefinire la posizione servente del dirigente amministrativo rispetto agli organi sopra indicati, accentuando la caratteristica di braccio operativo essenziale ad una amministrazione efficiente e agile;
 - in questa linea si giustifica ancora la modifica del 6° comma con cui si prevede la competenza del direttore a proporre la nomina del dirigente amministrativo al Presidente del Consiglio;
 - resta invece sostanzialmente invariata, salvo la sola possibilità di assegnare risorse ai responsabili di settore, la disciplina di questi ultimi e dei responsabili di area.
 - al 10° comma, circa l’indennità di carica spettante al direttore, si è preferito sostituire il precedente parametro flessibile e vago della media dei compensi per incarichi analoghi con una disposizione che rimette al concerto ministeriale un apposito provvedimento di determinazione del compenso; secondo la prassi normativa corrente in casi analoghi: ad es. per la determinazione dell’indennità di carica del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti del C.N.R. (art. 15, 4° comma, d. lgs. 4 giugno 2003, n. 127, GU n. 129 del 6.6.2003), dell’Istituto nazionale di astrofisica (art. 14, 4° comma, d. lgs. 4 giugno 2003, n. 138, GU n. 140 del 19.6.2003), dell’Agenzia Spaziale Italiana (art. 13, 4° comma, d. lgs. 4 giugno 2003, n.

- 128, GU n. 140 del 19.6.2003). In relazione alla carica di direttore, invece, il concerto dovrebbe intervenire tra il Ministro delegato dal PCM e quello dell'economia;
- non è stato riprodotto il 6° comma del precedente art. 3 d. lgs. n. 287/99, di raccordo della Scuola con il Dipartimento della funzione pubblica;
 - il 13° comma stabilisce la competenza del direttore sulla nomina dei dirigenti della Scuola, con disposizione innovativa rispetto al d. lgs. n. 287/99 che nulla stabiliva in proposito. La nomina avviene sentito il comitato consultivo e, per quanto di sua competenza, il dirigente amministrativo.

Articolo 3

- oltre a modifiche conseguenti le precedenti, al 4° comma si rinvia alle delibere organizzative l'assegnazione del personale non docente e delle risorse necessarie al funzionamento della struttura di ciascuna sede.

Articolo 4

- al 2° comma è stata ampliata la categoria dei soggetti che possono essere richiesti di un incarico di docenza;
- al 4° comma sono stati aggiunti due periodi con cui si prevede, da un lato, la possibilità che con le delibere del direttore adottate ai sensi dell'art. 5 venga previsto un incremento del compenso per i docenti in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, e, da altro lato, che tale aumento viene posto a carico del bilancio della Scuola;
- nel 5° comma si rinvia alle delibere dell'art. 5 per la determinazione di altre indennità dovute ai docenti incaricati di responsabilità di area o di altri specifici incarichi. Anche questa indennità viene fatta gravare sul bilancio della Scuola;

Articolo 5

- è stato modificato il titolo, reso più pertinente in relazione al suo contenuto prescrittivo;
- al 1° comma è stato definito in modo più compiuto rispetto al passato il potere normativo del direttore in punto di organizzazione interna e funzionamento della Scuola;
- al 2° comma è stata aggiunta la previsione che le delibere aventi ad oggetto effetti economici per i responsabili di settore, docenti in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, e responsabili di area, siano sottoposte anche all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si è inoltre previsto (sulla falsariga di quanto stabilito dall'art. 6 D.M. n.

301/2000 per la Scuola Superiore dell'economia e delle finanze) che decorsi 30 giorni la delibera si intende approvata;

- al 3° comma è prevista in modo espresso l'approvazione del regolamento contabile e finanziario con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere del direttore.

Articolo 6

- è stato modificato il titolo;
- le disposizioni transitorie sono state eliminate e ricondotte nell'art. 7;
- al 1° comma (speculare all'art. 2, 2° comma) è prevista l'approvazione del programma di massima delle attività della Scuola da parte del Comitato di indirizzo;
- sostanzialmente invariate le altre disposizioni.

Articolo 7

- è dedicato alle disposizioni transitorie;
- ~~al 1° e 2° comma sono state riprodotte le disposizioni transitorie del d. lgs. n. 287/99~~ necessarie a garantire la continuità dell'attività della Scuola;
- il 3° comma conclude infine le poche disposizioni transitorie, confermando espressamente la continuità dell'investitura nelle cariche di direttore e segretario, il quale assume le funzioni di dirigente amministrativo. Per il comitato operativo, invece, si è espressamente prevista la cessazione del comitato attuale all'atto della nomina del nuovo;
- il 4° comma stabilisce che dal presente provvedimento non conseguono maggiori spese a carico del bilancio dello Stato;
- non v'è necessità infine di una specifica disposizione transitoria concernente l'ordinamento contabile e finanziario, nelle more dell'approvazione di un regolamento contabile ai sensi dell'art. 5, 3° comma, atteso che a tanto provvede l'art. 10, 2° comma, d. lgs. n. 287/99, non inciso dalla presente riforma.

Articolo 8

- la novella riguarda il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, del quale si è imposta una nuova formulazione in coerenza con le modifiche concernenti le disposizioni che regolano la Scuola stessa.

V Non si è provveduto ad elaborare sul provvedimento la relazione tecnica in quanto dallo stesso non discende un ulteriore onere rispetto a quello già sostenuto dalla Scuola in base alle vigenti disposizioni di cui al D. Legvo 287/1999.

Infatti, le modifiche apportate dal presente regolamento sugli articoli riguardanti il trattamento economico da corrispondere al direttore, ai responsabili di settore e di area si limitano a prevedere una revisione delle procedure di attribuzione delle indennità e compensi aggiuntivi già corrisposti agli interessati, in base alla precedente normativa, a carico del bilancio della Scuola.

La spesa per il compenso aggiuntivo per i docenti, di nuova istituzione, non è quantificata in quanto la stessa è strettamente collegata alle maggiori entrate di cui la Scuola si potrà avvalere per espletamento di attività in conto terzi.
